

Roma, 19 novembre 2004

Circolare n. 126/2004

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Avviso n.1/04 di FOR.TE.

Il FOR.TE. (Fondo per la formazione continua di quadri, impiegati e operai del terziario) ha emanato il primo *avviso* per le richieste di finanziamento che potranno essere presentate **a partire dal 15 dicembre 2004 sino al 31 gennaio 2005**. Tale avviso fa seguito a quello già diramato dal FONDIR (relativo ai dirigenti) i cui termini scadranno invece il 31 dicembre prossimo.

Come è noto, nella fase di avvio il FOR.TE., così come i fondi analoghi degli altri settori, finanzia la riqualificazione dei dipendenti utilizzando stanziamenti pubblici, in attesa di poter disporre a regime di una parte dei contributi (0,30%) versati all'INPS dalle aziende iscritte al FOR.TE. stesso (art. 118 della legge n. 388/2000). La natura pubblica delle risorse disponibili, pari per il settore della logistica, spedizioni e trasporti a circa 2 milioni di euro, comporta l'applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato; conseguentemente l'entità dei finanziamenti sarà diversamente modulata a seconda della dimensione dei beneficiari, dell'area geografica di ubicazione e del tipo di formazione impartita.

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali dell'avviso (disponibile, unitamente alla modulistica da utilizzare sul sito del Fondo www.fondoforte.it), con riserva di tornare sull'argomento per ulteriori approfondimenti.

Richiedenti – Possono accedere ai finanziamenti, oltre alle imprese già iscritte al FOR.TE., anche quelle che aderiranno al momento della richiesta. La richiesta può essere presentata direttamente dalle aziende o anche tramite altri organismi (associazioni di categoria, enti bilaterali, ecc.); deve essere corredata da un accordo sindacale secondo quanto previsto dalla citata legge 388/2000 e deve comprendere un *piano formativo*, cioè la descrizione di un programma di interventi articolati su uno o più *progetti* finalizzati all'aggiornamento, alla riconversione o alla riqualificazione dei dipendenti in forza.

Contributi – Sono stati previsti due massimali ai contributi erogabili dal Fondo: uno, pari a 500 mila euro, per singolo piano formativo e l'altro, pari a 20 euro, per ogni ora di formazione per ciascun lavoratore. Fermi restando i maggiori vincoli di cofinanziamento derivanti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (di cui è riportata una scheda in appendice all'avviso), le imprese dovranno accollarsi almeno il 20% del valore del piano; tale quota potrà tuttavia essere soddisfatta dal costo del lavoro dei dipendenti in formazione.

Procedure – Le domande dovranno essere presentate sia per via cartacea che online. Sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'avviso (ad esempio anzianità di iscrizione al Fondo, quota di cofinanziamento privato, ecc.), sarà redatta una graduatoria dei singoli piani formativi che saranno finanziati a scorrimento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 99/2004 e 68/2004

Allegato uno

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO 1/04
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO – FOR.TE.
INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI
TERRITORIALI, SETTORIALI DI FORMAZIONE CONTINUA

1. PREMESSA

For.Te, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 25 Luglio 2001 è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 12 settembre 2002, tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, e Cgil,

Cisl, Uil.

For.Te, in coerenza a quanto previsto dal Regolamento attuativo, intende promuovere Piani formativi, aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo delle Attività (POA) per il 2004- 2005. I piani sono finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori/lavoratrici per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità e della capacità competitiva delle imprese nei comparti del Commercio-Turismo-Servizi, Creditizio-Finanziario, Assicurativo e della Logistica-Spedizioni-Trasporti.

For.Te opera nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 della Legge 388/2000 e dall'art. 48 della Legge 289/2002, nonché nel rispetto della Circolare n.36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati.

2. OBIETTIVI DEL FONDO

Con il presente provvedimento, For.Te. intende promuovere Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali in favore:

- delle imprese che hanno già aderito a For.Te;
- di tutte le altre imprese che abbiano aderito a For.Te al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

Per Piano formativo si intende un programma organico costituito da uno o più progetti formativi finalizzati all'adeguamento/sviluppo delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, in coerenza con le strategie aziendali, anche con la finalità di prevenire eventuali situazioni di crisi.

Il Piano formativo aziendale, settoriale, territoriale, si compone pertanto:

- di uno o più progetti, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative, di accompagnamento e propedeutiche per le quali si richiede il finanziamento e del relativo piano finanziario;
- di altri documenti (studi, analisi dei fabbisogni, ecc.) che accompagnano e sono relativi al Piano formativo;

- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali che hanno costituito il Fondo ovvero dalle organizzazioni alle stesse aderenti o affiliate. In caso di Piano aziendale, l'accordo è sottoscritto tra impresa e le rappresentanze dei lavoratori di riferimento delle organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione dei Fondi¹.

FOR.TE intende promuovere lo sviluppo e la capacità delle imprese di diffondere e innovare il patrimonio di conoscenze e competenze dei lavoratori/lavoratrici delle imprese che operano nei seguenti comparti:

- a) Commercio/Turismo/Servizi;
- b) Creditizio/Finanziario;
- c) Assicurativo;
- d) Logistica /Spedizioni/Trasporti.

3. PIANI FINANZIABILI DAL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso definisce le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali.

Per la definizione delle procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi individuali, si rinvia ad un altro apposito provvedimento che sarà emanato da For.Te.

I Piani formativi devono rispondere alle richieste di prevenire le situazioni di possibile precarietà cognitiva dei lavoratori/lavoratrici e creare complessive condizioni di convenienza all'investimento in apprendimento da parte di lavoratori/lavoratrici ed imprese.

4. RISORSE

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, sono stanziati risorse pari a € 19.000.000,00.

Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti, così come di seguito indicato:

- a) Commercio/Turismo/Servizi € 14.155.455,98
- b) Creditizio-Finanziario € 2.618.543,77
- c) Assicurativo € 306.246,76
- d) Logistica /Spedizioni/Trasporti € 1.919.753,50

5. AZIONI PREVISTE

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nel progetto, parte integrante del Piano formativo, che comprendono azioni di formazione) sono finalizzate:

- all'aggiornamento continuo;
- alla riqualificazione professionale;
- all'adeguamento e riconversione delle competenze professionali.

Il progetto potrà inoltre prevedere misure trasversali propedeutiche all'attività formativa.

6. DESTINATARI

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali le imprese² sono tenute a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

In considerazione delle caratteristiche strutturali del comparto Commercio- Turismo-Servizi, sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali³ che nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Piano abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed iscritte al Fondo.

7. PRESENTATORI

Il Piano formativo è presentato dai soggetti indicati in *Appendice 1*.

L'impresa potrà delegare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al seguente punto 8.

Nel Piano dovranno essere indicate, pena l'esclusione dall'ammissibilità al finanziamento, le imprese che partecipano al Piano formativo presso le quali i destinatari degli interventi di cui al punto 6 sono impiegati⁴.

Dovrà, altresì, essere indicato, per ogni impresa, il numero e il profilo dei lavoratori/lavoratrici in formazione.

Ogni soggetto presentatore e/o attuatore potrà presentare e realizzare, ovvero prendere parte, al massimo a tre Piani formativi, siano essi aziendali e/o settoriali e/o territoriali.

8. ATTUATORI

Il Piano formativo potrà essere attuato dai soggetti indicati in *Appendice 1*.

¹ Per il comparto Creditizio-Finanziario e il comparto Assicurativo alle organizzazioni sindacali di cui sopra si aggiungono anche le organizzazioni sindacali dalle stesse designate.

² Sono da considerarsi come imprese tutti i datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria.

³ Ivi compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

⁴ Solo per il Comparto Commercio-Turismo -Servizi possono essere inclusi anche i lavoratori indicati al secondo comma del punto 6.

9. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI

Le azioni previste nel Piano dovranno concludersi entro 6 mesi dall'autorizzazione dell'avvio delle attività. Il contributo concesso per ogni singolo Piano non potrà superare l'importo di Euro 500.000,00. Per il comparto Assicurativo il contributo concesso per ogni singolo Piano non potrà superare l'importo di € 90.000,00.

Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, se dovuta.

Le imprese presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo del progetto al quale partecipano, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato (punto 10)⁵.

Il parametro massimo di contributo erogato da For.Te per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è fissato in € 20,00, escluso il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà costituire quota di cofinanziamento delle imprese al progetto.

10. REGIMI DI AIUTO

Gli interventi di formazione continua da realizzare nel quadro del presente provvedimento si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, secondo quanto indicato in *Appendice 2*. Le imprese dovranno scegliere per quale regime optare tra:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

11. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

Il Piano formativo deve essere elaborato secondo il formulario di cui Allegato 2, in cui devono essere riportate le informazioni richieste.

Il piano finanziario, riferito a ciascun progetto, deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'Allegato 3. Il presentatore eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di For.Te; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.

I parametri dei costi ammissibili a finanziamento sono quelli indicati nell'Allegato 8.

12. DOCUMENTAZIONE

I Piani formativi devono essere corredati da :

- domanda di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che le medesime iniziative non sono state ammesse a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative comunitarie e nazionali.
- accordo sottoscritto dalle Parti sociali che concordano il Piano formativo;
- formulario di presentazione del Piano in cui è contenuto il progetto/i redatto/i secondo il formulario di cui all'Allegato 2, con accluse le deleghe delle imprese, quando previste;
- piano/i finanziario/i del/dei progetto/i, elaborato/i secondo l'Allegato 3;
- per ogni impresa, dichiarazione di affidabilità giuridica, economica, finanziaria da cui si evince, inoltre, l'impegno a cofinanziare il Piano (Allegato 4);
- per ogni impresa, dichiarazione autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modifiche e integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni, sulla scelta del regime d'aiuti (Allegato 5);
- copia del mod. INPS DM10/2, dal quale si evince il versamento dei contributi dello 0,30 e dell'adesione a For.Te;
- documentazione relativa ai soggetti presentatori:

1. per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo schema di cui all'Allegato 6; per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, detta dichiarazione ovvero lo Statuto qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;

2. per le imprese: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;

3. per gli organismi bilaterali o le associazioni di categorie: statuto - documentazione relativa ai soggetti attuatori;

4. per gli organismi di formazione: dichiarazione di essere una società formativa accreditata presso una Regione, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37, oppure accreditate presso For.Te; tali strutture formative dovranno allegare copia del certificato;

5. per le imprese: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;

Relativamente ai Piani in cui sono individuati come soggetti presentatori o attuatori raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni soggetto, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento del Piano.

In tale dichiarazione dovrà essere indicato il soggetto capogruppo, come da Allegato 7.

Alla domanda potranno essere allegati eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori/lavoratrici che giustificano la proposta dell'intervento formativo.

13. PROCEDURE DI SELEZIONE

For.Te procede alla verifica dei criteri di ammissibilità dei Piani che viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno considerati ammissibili i Piani:

- a) pervenuti a For.Te oltre i termini indicati al punto 16;
- b) privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'Allegato 1, firmata dal legale rappresentante del soggetto presentatore o da persona da esso delegata;
- c) privi dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il Piano; d) privi del/dei Progetti/progetti elaborato/i secondo le modalità indicate nel formulario di cui all'Allegato 2;
- e) privi del/dei piano/i finanziario/i elaborato secondo lo schema indicato nell'Allegato 3;
- f) privi delle domande di adesione delle imprese al Piano in cui sia indicato l'impegno a cofinanziare, complessivamente, almeno il 20% del costo globale del progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato;
- g) privi della dichiarazione di ogni impresa che partecipa al piano del rispetto dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato (Regolamento 68/01 ovvero Regolamento 69/01);
- h) privi della corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al punto 6; i) privi della corrispondenza dei

⁵ Per i lavoratori stagionali, potrà costituire quota di cofinanziamento anche il costo del lavoro relativo al periodo di occupazione che eventualmente coincida con il periodo di partecipazione al piano formativo; resta comunque l'obbligo del cofinanziamento dell'impresa al Piano.

presentatori ed attuatori dei Piani con i soggetti indicati al punto 7 e al punto 8;
j) la cui durata del Piano sia superiore a 6 mesi;
k) il cui contributo richiesto sia superiore a quanto indicato al punto 9;
l) privi della copia del mod. INPS DM10/2. dal quale si evince il versamento dei contributi dello 0,30 e dell'adesione a For.Te.
Qualora For.Te riscontri la mancata consegna degli altri certificati e della documentazione indicati al punto 12 richiederà, attraverso e-mail, al soggetto presentatore di inoltrarla entro 6 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della mail medesima⁶. In mancanza della presentazione entro i termini previsti, il Piano non sarà considerato non ammissibile.
I Piani saranno suddivisi secondo i quattro comparti e i Comitati di Comparto procederanno a valutare i Piani in base al comparto di riferimento del Piano.
I Comitati di Comparto redigono quattro graduatorie, una per ogni comparto, sulla base del punteggio globale attribuito a ciascun Piano.
L'esame dei Piani formativi è fatto dai Comitati di Comparto sulla base dei criteri e secondo la griglia di valutazione di cui all'Appendice 3.
I Comitati di Comparto procedono all'assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione. Il punteggio massimo globale è pari a 1000 punti.
Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a 300 punti.
In caso di non ammissibilità o di non approvazione del Piano, il soggetto presentatore potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di For.Te. entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati. In caso di accoglimento, For.Te. provvederà al finanziamento dei piani riesaminati fino ad esaurimento delle risorse appositamente accantonate, come previsto nel Piano operativo di attività di For.Te.

14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO

Gli obblighi saranno precisati nell'atto di concessione che sarà sottoscritto tra For.Te e il soggetto presentatore.
Il soggetto presentatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta per l'atto di concessione, entro 15 giorni dalla notifica di approvazione del Piano.
Nel caso in cui il soggetto presentatore si identifichi con una costituenda ATI o ATS, la costituzione di quest'ultima dovrà avvenire nei modi di legge entro 10 giorni dalla notifica di approvazione del Piano, pena l'esclusione dal finanziamento.
L'attività formativa prevista dal Piano dovrà avere inizio entro 15 giorni dalla sottoscrizione del predetto atto, pena la revoca del contributo.
Il soggetto presentatore dovrà fornire a For.Te tutta la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni di For.Te.
Nell'atto di concessione saranno altresì definite le procedure che il soggetto presentatore dovrà seguire per il controllo delle spese sostenute per la realizzazione del Piano.
I contributi potranno essere erogati in un'unica soluzione alla chiusura delle attività previste dal Piano, previa giustificazione e rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato.
I soggetti presentatori potranno chiedere anticipo per l'avvio delle attività; in tal caso dovranno produrre apposita polizza fideiussoria.

15. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

L'attività formativa finanziata dal Fondo è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.
I controlli saranno effettuati presso le sedi dei soggetti attuatori, e nel rispetto della legge 196/03. Il soggetto titolare del finanziamento è responsabile dell'attività amministrativa. Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 18 novembre 2003, il soggetto responsabile dell'attività amministrativa è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.
All'avvio dell'attività finanziata dal Fondo, il soggetto titolare del finanziamento dovrà presentare una dichiarazione di accettazione dei controlli e di messa a disposizione della documentazione contabile relativa al Piano Formativo finanziato.

16. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di richiesta di finanziamento, con allegato il Piano formativo, contenente l'Accordo delle parti sociali, progetto/i e piano/i finanziario/i, accompagnato dai documenti di cui al punto 12 e da altri eventuali allegati, dovrà pervenire in busta chiusa, in originale e copia, a For.Te, Via Nazionale, 89 A, 00184 Roma, entro il 31 gennaio 2005.
Il Piano formativo, dovrà essere compilato ed inviato anche on line dal sito www.fondoforte.it a partire dal 15 dicembre 2004 e fino alla data di scadenza di presentazione dei Piani.
Sulla busta deve essere indicato in calce a destra "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua - For.Te Piani formativi aziendali settoriali e territoriali - Avviso 01/04 - Comparto _____".
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 17,00 del 31 gennaio 2005. Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

17. ALTRE INFORMAZIONI

Copia del presente Avviso è anche disponibile on line all'indirizzo www.fondoforte.it For.Te. potrà fornire ai promotori assistenza per la interpretazione del presente Avviso solo attraverso posta elettronica all'indirizzo:
info@fondoforte.it.

Roma, 15 novembre 2004

Il Vice Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta
Nofroni Franceshini

Il Presidente
Dott. Marcello D'Alfonso

⁶ La ricezione della mail inviata da For.Te è attestata dall'avviso di consegna.

⁷ Solo per il *Comparto Creditizio - Finanziario*: il soggetto presentatore e/o attuatore, dopo l'inoltro del Piano Formativo a FOR.TE, potrà eventualmente iniziare l'attività formativa anticipatamente sotto la propria responsabilità. Solo a seguito dell'autorizzazione al finanziamento del Piano Formativo, saranno riconosciute le spese sostenute dall'inizio dell'attività formativa nella misura indicata dal Fondo, sempre che siano state rispettate le disposizioni richiamate nella circolare ministeriale del 18 novembre 2003, n. 36 e quelle previste nel presente Avviso.

Appendici

Appendice 1: Soggetti presentatori e attuatori

Comparti

- Commercio-Turismo-Servizi
- Logistica-Spedizioni-Trasporti

Soggetti Presentatori (Paragrafo 7)

Il Piano formativo è presentato da:

- a) datori di lavoro iscritti al Fondo che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento⁸. I predetti soggetti potranno essere assistiti, anche mediante la presentazione del Piano formativo, dalle organizzazioni costituenti il Fondo, dalle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché da enti bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate;
- b) in caso di gruppo di imprese, la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori/lavoratrici, o per quelli del Gruppo ovvero una delle società costituenti il gruppo;
- c) consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelle delle aziende consorziate;
- d) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo.

Soggetti Attuatori (Paragrafo 8)

I Piani potranno essere attuati da:

- a) strutture interne alle imprese, ove esistenti;
- b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, ovvero soggetti accreditati presso FORTE, secondo apposito Regolamento, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- c) ATI o ATS; in tal caso, il soggetto capofila dovrà essere uno di quelli indicati alle precedenti lettere a) e b).

Comparti

- Comparto Creditizio – Finanziario
- Comparto Assicurativo

Presentatori (Paragrafo 7)

I Piani sono presentati da

- a) imprese; in caso di Gruppo di imprese, i Piani sono presentati dalla Società capogruppo, per i propri dipendenti o per quelli del Gruppo, nonché le singole imprese, ciascuna per i propri dipendenti;
- b) consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per le proprie lavoratrici e i propri lavoratori o per quelle delle aziende consorziate;
- c) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo. In tal caso, il capogruppo dovrà essere uno dei soggetti di cui ai punti a) o b) .

Attuatori (Paragrafo 8)

- a) imprese; in caso di Gruppo di imprese, i Piani sono attuati dalla Società capogruppo, per i propri dipendenti o per quelli del Gruppo, nonché le singole imprese, ciascuna per i propri dipendenti;
- b) consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per le proprie lavoratrici e i propri lavoratori o per quelle delle aziende consorziate;
- c) enti di formazione accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.
- d) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo. In tal caso, il capogruppo dovrà essere uno dei soggetti di cui ai punti a), b).

Appendice 2: Normativa relativa agli aiuti di Stato

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 68/01 sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera a) del Trattato (aree Obiettivo 1)

	Per progetti di Formazione generale ⁹	Per progetti di Formazione specifica ¹⁰
GRANDI IMPRESE	60 %	35 %

⁸ Per contratti collettivi di riferimento si intendono i contratti nazionali, territoriali, aziendali.

⁹ Per «**formazione generale**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio, — è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, — è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

¹⁰ Per «**formazione specifica**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente

PMI ¹¹	80 %	45 %
-------------------	------	------

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera c) del Trattato¹²

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	55%	30 %
PMI	75 %	40 %

Altre aree

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	50 %	25 %
PMI	70 %	35 %

Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori/lavoratrici svantaggiati.¹³

Quando l'aiuto riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti¹⁴;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" allegnerà al progetto apposita dichiarazione (Allegato 5) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione¹⁵.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

¹¹ Ai sensi della vigente disciplina comunitaria (GUCE C 123/96 - DM 18/9/97 - GU n. 229/97) è definita piccola e media l'impresa che:

- ha meno di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti: - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa; - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza

¹² Zone inserite nell'Obiettivo 2, zone in phasing out dell'Obiettivo 2; Regione Molise. Decisione della Commissione del 20 settembre 2000 modificata dal Corrigendum del 21 giugno 2001

¹³ I lavoratori svantaggiati sono così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

¹⁴ In attesa del Regolamento comunitario che estende anche a questo settore i benefici del "de minimis".

¹⁵ Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo, e dunque alla sua attuale realtà economico - giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti - periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

²⁵ La percentuale del personale dell'impresa in formazione si determina dalla somma del personale occupato nelle unità produttive interessate dalla formazione, diviso il personale di queste stesse unità che si intende mettere in formazione.

Appendice 3: Griglia di Valutazione per Comparto

*** omissis ***

Comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti

1. L'iscrizione delle imprese al Fondo For.Te comporta l'assegnazione di un massimo di **270 punti**, così attribuibile:

Imprese iscritte a FOR.TE dopo il 1 luglio 04:	Punti 0
Imprese iscritte a FOR.TE dal 1 luglio 03 al 30 giugno 04:	Punti 150
Imprese iscritte a FOR.TE prima del 30 giugno 03:	Punti 310

Nel caso di Piani che coinvolgono più imprese, il punteggio è assegnato pro-quota.

2. Cofinanziamento privato del Piano formativo, oltre quello obbligatorio; costituirà criterio di premialità il contributo privato non calcolato sul costo del lavoro. Saranno assegnati 10 punti ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo a quello obbligatorio fino ad un **massimo di 310 punti**. Il Contributo privato del Piano è dato dalla somma del contributo privato di ogni impresa che partecipa al Piano. Pertanto ogni azienda dovrà calcolare il contributo obbligatorio previsto dai Regolamenti.

3. Esperienza, competenza ed organizzazione del soggetto attuatore con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta²⁴. Saranno considerati i seguenti items (punteggio massimo assegnato: **80 punti**).

Nel caso di organismi di formazione:

- Anni di esperienza nel settore della formazione

nessuno	Punti 0
fino a 1 anno	Punti 10
oltre 1 e fino a 3 anni	Punti 20
Oltre 3 anni	Punti 30

- Anni di esperienza specifica nell'attività preposta

nessuno	Punti 0
fino a 1 anno	Punti 10
oltre 1 e fino a 3 anni	Punti 20
Oltre 3 anni	Punti 30

- Numero di collaboratori (consulenti, dipendenti, ecc.) che lavorano continuativamente nel settore della formazione

nessuno	Punti 0
fino a 2 dip	Punti 5
oltre 2 e fino a 5 dip	Punti 10
Oltre 5 dip	Punti 20

Nel caso di azienda o consorzio: Attività formativa svolta dal soggetto attuatore e personale dedicato

- Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi tre anni

Nessuno	Punti 0
fino a 1	Punti 40
oltre 1 e fino a 3	Punti 60
oltre 3	Punti 80

4. Numero del personale in formazione rispetto al numero dei dipendenti. In caso di un Piano formativo a cui partecipano più imprese, il punteggio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio di tutte le 24 con riferimento al punto 5 il presentatore deve optare per il riferimento "nel caso di organismi di formazione" e "nel caso di azienda consorzio" in funzione della prevalenza 23 imprese²⁵ diviso il numero delle imprese. Il punteggio verrà assegnato pro quota, sulla base del numero delle imprese che partecipano al Piano (punteggio massimo assegnabile **100 punti**).

Il punteggio assegnati variano a seconda della dimensione dell'impresa.

- Piccolissima (1-9)

fino al 30%	Punti 60
oltre 30%	Punti 100

- Piccola (10-49)

fino al 15%	Punti 40
oltre 15% e fino a 30%	Punti 70
oltre 30%	Punti 100

- Media (50-249)

fino al 10%	Punti 40
oltre 10% e fino al 20%	Punti 70
oltre 20%	Punti 100

- Grande (oltre 249)

fino al 8%	Punti 40
oltre 8% e fino a 15%	Punti 70
oltre 15%	Punti 100

5. Qualità e coerenza progettuale con particolare riferimento a: (punteggio massimo assegnabile **150 punti**):

- Obiettivi generali, motivazioni

Presente	Punti 50
Non presente	Punti 0

- Metodologie e strumenti

Presente	Punti 50
Non presente	Punti 0

- Articolazione dei moduli e contenuti formativi

Presente	Punti 50
Non presente	Punti 0

6. Partecipazione personale femminile al Piano Formativo. Al fini della valutazione sarà considerata la partecipazione in % superiore alla % di donne occupate nelle imprese interessate dal Piano stesso²⁶ (punteggio massimo assegnabile **50 punti**):

Nessuna	Punti 0
Aumento % donne oltre 2% fino al 10%	Punti 25
Aumento % donne oltre 10%	Punti 50

*** ALLEGATI OMESSI ***

FINE TESTO

²⁶ Esempio. Azienda con 200 dipendenti di cui 30 donne: donne = 15%. Piano formativo coinvolge 40 persone di cui 16 donne: donne coinvolte 40% quindi 50 punti. Se piano formativo coinvolge 50 persone di cui 10 donne: donne coinvolte 20% quindi 25 punti.

